

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1748/97 <sup>(2)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi per la liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici;

considerando che il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto nell'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/97 <sup>(7)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutti i succitati regolamenti prevedono un sistema di gestione trimestrale per il controllo dei contingenti dei prodotti lattiero-caseari da importare nella Comunità, con un periodo limitato per la presentazione delle domande di titolo di importazione; che, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri in merito alle domande presentate, la Commissione stabilisce in che misura possa esservi dato seguito; che la Commissione ha, in particolare, la facoltà di fissare un coefficiente di assegnazione delle quantità richieste, per garantire che non venga superato il quantitativo disponibile;

considerando che il corretto funzionamento di tale sistema di gestione dipende, in particolare, dall'esattezza delle informazioni comunicate dagli Stati membri; che, per garantire il controllo dei contingenti, è opportuno

disporre che possano essere rilasciati titoli soltanto per le quantità richieste che siano state comunicate alla Commissione conformemente ai regolamenti succitati ed entro i termini previsti;

considerando che è opportuno allungare di due giorni il periodo per la comunicazione delle informazioni, per permettere agli Stati membri di verificarne l'esattezza ed eventualmente di apportarvi le necessarie modifiche; che è necessario di conseguenza prorogare anche il termine di rilascio dei titoli fissato al regolamento (CEE) n. 584/92;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. All'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97, i termini «terzo giorno» sono sostituiti dai termini «quinto giorno».

2. All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, i termini «ventitreesimo giorno» sono sostituiti dai termini «venticinquesimo giorno».

3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1588/94, del regolamento (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97 e il testo dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1600/95 è completato dal testo seguente:

«ai richiedenti le cui domande sono state comunicate conformemente al paragrafo 3».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 246 del 10. 9. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 62.